

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE AGLI AVENTI DIRITTO
DELL’ASL DI BENEVENTO.**

DISCIPLINARE DI GARA

DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- I. **Codice:** DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii...
- II. **Amministrazione contraente o Stazione appaltante:** L'Azienda Sanitaria Locale di Benevento.
- III. **Operatore Economico Aggiudicatario o Aggiudicatario:** l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con la stazione appaltante.
- IV. **Contratto:** atto stipulato tra ASL Benevento e l'Aggiudicatario, con il quale la prima comunica la volontà di acquisire il servizio e il secondo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto.
- V. **Sistema:** il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la Stazione Appaltante e il "SIAPS" (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità) raggiungibile dal sito internet Soresa "www.soresa.it" (d'ora in poi "Sito"), nella sezione "*Accesso all'area riservata/login*".

PREMESSE

L'Azienda Sanitaria Locale Benevento (di seguito, per brevità, ASL Benevento), giusta delibera del suo Direttore Generale **ha indetto** una procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (in prosieguo: "*Codice*"), **per la fornitura a domicilio di prodotti per la nutrizione artificiale**, destinati a tutti quei pazienti domiciliari o residenti presso le strutture assistenziali non ospedaliere a diretta gestione dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento o con essa convenzionate (RSA, Hospice, Centri di Riabilitazione, Case di Riposo ecc), che presentino, a giudizio della Unità Operativa di Nutrizione Artificiale Domiciliare dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento (che da ora verrà denominata Centro NAD) incapacità parziale o totale a provvedere autonomamente ad una adeguata alimentazione orale (*turbe della deglutizione da cause neurologiche e non, turbe della coscienza di vario grado sino allo stato vegetativo persistente, disturbi della canalizzazione intestinale da cause benigne o maligne, insufficienza intestinale cronica benigna, fistole digestive, anoressia nervosa o neoplastica, AIDS ed ogni altra condizione patologica che a giudizio del Centro NAD determini la necessità di un intervento di nutrizione artificiale*

. Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito "*bando*") ai sensi dell'art. 71, c. 1, e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all'appalto.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

Luogo di esecuzione del servizio: Ambito territoriale ASL Benevento

CIG n.: [856832771E]

Codice CPV: 85140000-2

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Il Valore stimato dell'appalto, IVA esclusa è pari ad: € **3.200.000,00** così suddiviso:

Importo del contratto (mesi 36) € **2.400.000,00** ;

Importo eventuale rinnovo del contratto (mesi 12) € **800.000,00** ;

Criterio di aggiudicazione: **al prezzo più basso**;

Il Bando di gara, redatto in conformità all'articolo 72, sarà:

Inviato per la pubblicazione sulla GUUE

Pubblicato sulla GURI

In conformità al decreto 2 dicembre 2016 n. 248 (G.U. n. 20 del 25.1.2017), l'avviso e il bando sono stati, altresì pubblicati:

Sulla piattaforma ANAC;

Sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;

Per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

Sul profilo del committente: , www.aslbenevento.it alla pagina Bandi di Gara e Contratti ;

La gara verrà espletata sulla piattaforma di e-procurement SIAPS della So.Re.Sa. SPA al sito www.soresa.it.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dirigente Responsabile U.O.C Provveditorato/Economato, Dott. Ing Roberto De Toma.

Come già precisato, per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del **Sistema informativo Appalti pubblici Sanità – Sistema “SIAPS”** (di seguito per brevità **Sistema**) per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito internet **SoReSa** (www.soresa.it) nella sezione: “*Accesso all'Area riservata/Login*”.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara. Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere dotati:

- di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web (che consenta la visualizzazione automatica dei popup);
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto all'art. 38 comma 2 del DPR 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema SIAPS;

nonché effettuare la registrazione al Sistema SIAPS, in conformità con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all'indirizzo www.soresa.it ; sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento “*Partecipazione ad una procedura aperta*” accessibile all'interno dell'area riservata di ciascun utente alla sezione “*Documenti*”.

REGISTRAZIONE DELLE DITTE E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile **essere registrati al Sistema SIAPS**. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). La registrazione al Sistema SIAPS deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Nota: *si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al Sistema SIAPS con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.*

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema SIAPS dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema SIAPS si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema SIAPS e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel CSA, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti/comunicazioni.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati **esclusivamente attraverso il Sistema**

SIAPS e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema SIAPS è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità, e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema. Le registrazioni al sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura in esame ha per oggetto " **la fornitura a domicilio di prodotti per la nutrizione artificiale di cui all'elenco allegato al Capitolato di Gara**".

La presente gara è articolata in **un lotto unico** al fine di rendere omogeneo il trattamento sull'intero territorio aziendale. Le prestazioni e le modalità da eseguirsi sono riportate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E AVVISI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Allegato 1 domanda di partecipazione ;
4. Allegato 2 – DGUE;
5. Allegato 2 bis - Integrazione DGUE
6. Allegato 4 – Modello di Offerta economica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.soresa.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare e sul sito aziendale dell'ASL BENEVENTO: www.aslbenevento.it alla pagina Bandi di Gara e Contratti.

Si rende noto che al fine di guidare gli operatori economici interessati alla gara nella registrazione al Sistema SIAPS, è stato predisposto apposito documento dal titolo: "Manuale sulla registrazione e accesso Utenti OE" reperibile all'indirizzo www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione". Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, ai fini della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento: "Procedura Aperta-Manuale per la partecipazione", che sarà consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun partecipante (Area personale) alla sezione: "Documenti".

2.2. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del Sistema, almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida "*Procedura aperta - Manuale per la partecipazione*", nella sezione relativa reperibile nella propria "*area personale*". Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno antecedente la data ultima di presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma SIAPS di Soresa.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui all'art. 40 c. 1 del Codice, tra l'ASL Benevento e i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del Sistema. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Inoltre **si precisa che non sarà dato seguito a quesiti aventi ad oggetto richieste di conferma di quanto già chiaramente esplicitato negli atti di gara né a quesiti aventi ad oggetto richieste di chiarimento/interpretazione di norme di legge o regolamenti.**

2.3. COMUNICAZIONI E AVVISI

Eventuali avvisi (*variazioni, modifiche, rettifiche o integrazioni al presente documento o al CSA e/o ai relativi allegati*) da parte della ASL di Benevento inerenti la procedura saranno consultabili sul sito www.aslbenevento.it – sezione *Bandi di Gara e Contratti* e sul sito www.soresa.it - sezione *Avvisi* della pagina dedicata alla procedura in esame (home page e nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara/Gare).

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC o, esclusivamente per i concorrenti aventi sede in Stati membri dell'Unione Europea, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica automatica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema (**Nota.** *L'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione*). Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte dei concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere immediatamente segnalate alla ASL Benevento tramite PEC all'indirizzo area.provveditorato@pec.aslbenevento.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione inviata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione inviata al soggetto offerente si intende resa agli operatori economici ausiliari.

Si specifica inoltre che, qualsiasi comunicazione anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell'articolo 76 del Codice, avverrà attraverso la sezione "Comunicazioni" del Sistema e mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione al Sistema stesso.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DLgs n. 82/05 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD).

Qualora il partecipante alla gara eserciti la facoltà di "Accesso agli atti" la richiesta dovrà essere inoltrata in modalità telematica tramite Sistema, mediante l'apposito comando "Richiesta accesso agli atti" del bando di gara: pertanto si consiglia di seguire le indicazioni al riguardo riportate nella guida "Procedura aperta - Manuale per la Partecipazione" nella sezione "Invio di una Richiesta di Accesso agli Atti" disponibile sul sito "<http://www.soresa.it>" nell'area personale degli utenti registrati a Sistema.

ARTICOLO 3 – DURATA, PROROGA E REVISIONE DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in anni 3 (tre) a partire dalla data di aggiudicazione con opzione di rinnovo per un anno.

La durata del contratto in corso di esecuzione, inoltre, potrà essere modificata per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni economiche per la ASL.

ARTICOLO 4 – VARIAZIONI

Durante l'esecuzione dell'appalto e avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 106 del Codice, l'ASL Benevento potrà espressamente chiedere di variare le modalità di esecuzione e/o di erogazione dei servizi appaltati. La ASL si riserva, comunque, la facoltà di apportare ai servizi oggetto dell'appalto tutte le variazioni che riterrà opportune ivi comprese quelle dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti che dovessero intervenire durante la durata del contratto, senza che ciò costituisca motivo, per l'appaltatore, di avanzare eventuali richieste di indennizzo o risarcimento.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il concorrente accetta senza riserva alcuna:

-che la ASL – con propri provvedimenti necessitati da esigenze assistenziali o in cogenza di leggi o norme sopravvenute, sopprima, in corso di esecuzione del contratto, in tutto o in parte i servizi/strutture interessate dall'appalto;

-che il contratto d'appalto sarà automaticamente risolto qualora dovesse intervenire analogo affidamento da parte di SORESA SPA, senza che tale eventualità comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi alla presente procedura di gara, salvo i limiti di legge, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del DLgs del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615/ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615/ter del c.c.;
- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4/ter, del DL 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;
- g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, (GEIE) ai sensi del DLgs 240/1991;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 78/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

OPERATORI ECONOMICI – articolo 45, comma 2, lettere b) - c):

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, in sede di offerta, sono tenuti ad indicare se partecipano alla gara in nome e per conto proprio o per quali consorziati lo stesso concorre e le parti del servizio che ciascuna consorziata è tenuta ad eseguire. I suddetti operatori economici dovranno, altresì, allegare atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con la indicazione delle imprese consorziate.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) – c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; l'inosservanza a tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del c.p..

Si precisa che:

Ai sensi dell'articolo 48, commi 19/bis – 19/ter del Codice, le disposizioni di cui commi 17-18-19 del medesimo articolo trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c);

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettere d) - e):

Ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ai Consorzi ordinari si applicano le disposizioni normative di cui all'articolo 48 del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (*articolo 48, comma 7 -primo periodo-, del Codice*).

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante le procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice è **vietata**, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza a tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alla procedura di affidamento relativo al presente appalto.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari (costituendi o costituiti), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, è fatto obbligo di indicare nell'offerta le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta è fatto obbligo di produrre una dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa raggruppata o costituente il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario già costituito, occorre allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186/bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta il ruolo di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera f);

Alle aggregazioni aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni normative di cui al DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:

- I.) - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti (*L'organo comune potrà indicare, per la partecipazione alla presente procedura, anche solo alcune tra le imprese retiste, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.*).
- II.) - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta (*L'organo comune potrà indicare, per la partecipazione alla presente procedura, anche solo alcune tra le imprese retiste, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.*).
- III.) - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, l'aggregazione di imprese partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con l'applicazione integrale delle relative regole (*vedi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete, come uno degli scopi inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata dell'appalto (*come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera g);

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo si applicano le disposizioni normative di cui al DLgs 23 luglio 1991 n. 240, nonché quanto previsto agli articoli 47 e 48 del del Codice;

Nel caso di GEIE già costituiti, occorre allegare atto costitutivo e statuto del Gruppo Europeo di Interessi Economico in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

In applicazione della disciplina di tutela della concorrenza di cui al "*Vademecum per le stazioni appaltanti*" volto alla "*Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*" e predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/9/2013, si informano i concorrenti che, stante la *ratio* riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del

novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la ASL procederà ad effettuare la segnalazione all' Autorità Garante affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

ARTICOLO 6 – REQUISITI

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno indicare mediante la presentazione di dichiarazioni rilasciate nei modi di legge, il possesso dei requisiti di ammissibilità di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica di seguito indicati:

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 del Codice)

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice;
- b) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16/ter, del DLgs 165/2001, o di cui all'art.35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti di contrarre con la P.A.;

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]:

- i requisiti di cui alle lettere: a) - b) devono essere posseduti dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese indicate come esecutrici del servizio;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]

- i requisiti di cui alle lettere: a) - b) devono essere posseduti individualmente da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara.

Gli operatori economici avente sede , residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. " **black list**" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del MEF del 21 novembre 2001 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF (art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, c. 3 del Codice)

Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della presente procedura;

Per le imprese di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Tale documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa e si prescrive che:

nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]:

- il requisito deve essere posseduto dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese indicate come esecutrici del servizio;

nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]

- il requisito deve essere posseduto individualmente da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara;

6.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA (art. 83, commi 4 e 5 del Codice)

a) **Possesso di un fatturato specifico** nel settore di attività oggetto dell'appalto, al netto dell'IVA, realizzato nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno all'importo annuo a base d'asta, oltre IVA;

Nota Bene: per fatturato conseguito nell'ultimo triennio si intende l'importo contabilizzato negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci o modelli unici siano stati approvati e depositati (nei termini di legge) in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura.

b) **elenco** dei principali servizi eseguiti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, relativi alla fornitura della NAD, in favore di Enti del SSN e/o privati accreditati con il SSN, con l'indicazione degli importi e degli anni di riferimento, per un importo non inferiore ad € 800.000,00.

Si precisa e si prescrive che:

nel caso Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili [lettere b) e c), comma 2, articolo 45 del Codice]:

*ai sensi dell'articolo 47, DLgs 50/2016 i requisiti relativi al fatturato "specifico" di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti in proprio e comprovati dagli stessi anche qualora detti requisiti fossero posseduti cumulativamente dalle singole imprese consorziate esecutrici. I **Consorzi Stabili** (Art. 45, co.2, lettera c), ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia (mediante avalimento) quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;*

nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo orizzontale (come definito dall'articolo 48, comma 2 del Codice), di consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

il suddetto requisito - (fatturato "specifico" nonché elenco delle forniture effettuate nel triennio) deve essere soddisfatto dal raggruppamento (costituendo o costituito), dall'aggregazione di rete o dal consorzio ordinario (costituendo o costituito) o dal Gruppo Europeo con le seguenti modalità: la totalità delle imprese consorziate o aggregate o appartenenti al gruppo europeo, devono possedere il 100% del requisito e singolarmente ciascuna impresa mandante deve possedere almeno il 20% e l'impresa mandataria o definita tale dovrà possedere la quota maggioritaria del requisito (almeno il 60%);

***nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo verticale o misto** ogni impresa raggruppata deve avere i requisiti per la quota parte delle prestazioni che intende eseguire.*

Il requisito di cui al punto b) non è cumulabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione non ammetterà il soggetto partecipante alla successiva fase della gara.

ARTICOLO 7 - MEZZI DI PROVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Ai fini della dimostrazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di cui al precedente articolo, l'operatore economico concorrente potrà fornire i mezzi di prova richiesti dal presente documento ovvero previsti dagli artt. 80 e 110 nonché dall'allegato XVII del Codice.

L'operatore economico avente sede in paesi esteri, ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità, può attestare il possesso degli stessi nei seguenti modi:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 del Codice, può produrre il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, può fornire apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Relativamente alla capacità economico finanziaria e tecniche degli operatori economici possono fornire, in aggiunta alle dichiarazioni richieste dal presente documento, attestati, se in possesso, rilasciati dagli Enti Pubblici.

Fermo restando l'obbligo per gli operatori economici concorrenti di presentare le autocertificazioni e/o certificazione in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di che trattasi, la verifica di detti requisiti avviene attraverso la Banca Dati resa disponibile dall'ANAC, in conformità alla delibera dell'Autorità medesima n. 157 del 17 febbraio 2016, nonché da quanto sancito dalle recenti norme in materia di rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva del concorrente.

ARTICOLO 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9 del *Codice*. In particolare, caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del *Codice*, relativamente alla documentazione amministrativa e del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive di cui all'Articolo 80 DLgs.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la ASL di Benevento, tramite il *Sistema*, procederà a richiedere al concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tali termini, la ASL Benevento procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni di elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nella legge e nel presente disciplinare.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto del soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1. "requisiti di ordine generale" (art. 80 del Codice), "requisiti di idoneità professionale" di cui al punto 6.2. (art. 83, comma 3 del codice), il concorrente singolo o consorziato o raggruppato (art. 45 del Codice), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all'articolo 6.3., lettera a) "fatturato specifico" e lettera b) "elenco dei principali servizi", del presente disciplinare, avvalendosi della capacità di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà eseguire le indicazioni riportate nella guida "Procedura aperta - Manuale per la partecipazione" nella sezione "Istruzioni specifiche in caso di avvalimento", disponibile nell'area personale del portale www.soresa.it di ciascun operatore economico, sezione documenti.

N B : Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti (capacità tecniche e professionali) , gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

In caso di avvalimento, l'operatore economico deve fornire, nella Parte II – Sezione C del DGUE, l'indicazione dell'impresa ausiliaria, precisare i requisiti oggetto dell'avvalimento e allegare:

- > modello DGUE rilasciato dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; *(N.B. se tale dichiarazione viene rilasciata da un procuratore occorre allegare copia conforme della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale di tale documento, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dal certificato della camera di commercio).*
- > dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dall'impresa ausiliaria attestante:
- > a) l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la ASL, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto d'appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice) con impegno ad eseguire direttamente, in caso di

avvalimento avente ad oggetto i requisiti esperenziali di capacità tecnica e professionale i servizi per cui tali capacità sono richieste.

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (l'impresa ausiliaria dovrà specificare analiticamente le risorse che metterà a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'appalto) e ad eseguire direttamente, in caso di avvalimento avente ad oggetto i requisiti esperenziali di capacità tecnica e professionale i servizi per cui tali capacità sono richieste. La mancanza di tale espressa previsione determinerà la NULLITA' del contratto di avvalimento e l'esclusione del concorrente dalle successive fasi di gara.
- . b) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cd "black list", il concorrente deve fornire una dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37, DL 78/2010, convertito in legge 122/2010), oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo1, comma 3, del DM 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la ASL esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente di applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto.

E' consentito l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. E' ammesso l'istituto dell'avvalimento all'interno di un Raggruppamento temporaneo d'impresa o Consorzio ordinario di concorrenti tra mandante e mandataria o tra consorziate.

L'ASL Benevento verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80: l'ASL, pertanto, inviterà l'operatore economico a sostituire, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla richiesta, pena l'esclusione, i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

ARTICOLO 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, per l'importo di € **48.000,00** (pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto) costituita a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della ASL; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- a) **con bonifico**, mediante versamento alla ASL Benevento della somma corrispondente alla cauzione presso UNICREDIT IBAN : IT29J0200815004000065362678.
- b) Il concorrente dovrà allegare a Sistema una copia , in formato elettronico, del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, accompagnata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o suo procuratore munito di opportuni poteri. Inoltre dovrà indicare le generalità e l'IBAN per la restituzione della cauzione;

c) **da fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la Garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia o dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** questa dovrà:

- **contenere** espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- **avere validità** per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della ASL Benevento, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- **essere intestata**, qualora si riferisca a RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (idoneità plurisoggettiva), tassativamente a tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, l'aggregazione, il consorzio o GEIE;
- **prevedere espressamente:**

la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

la **rinuncia** all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.;

l'**operatività** entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della ASL Benevento;

l'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario delle prestazioni (articolo 93, comma 8, DLgs 50/2017 e ss.mm.ii.); tale disposizione non si applica per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la **cauzione provvisoria** verrà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con previsioni di cui innanzi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o di consorzi ordinari di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto nel caso di possesso delle attestazioni di cui al comma 7, dell'articolo 93, DLgs 50/2016, come modificato dal DLgs 56/2017. *In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà produrre copia (da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente disciplinare) delle certificazioni all'uopo possedute e prescritte dalla normativa vigente. Inoltre, qualora l'operatore economico usufruisca di più riduzioni, alla garanzia rilasciata dall'Istituto garante dovrà essere allegato un prospetto di dettaglio in cui sia specificato il calcolo eseguito dall'operatore, con indicazione delle percentuali di riduzioni applicate, per la presentazione della garanzia in misura ridotta.

Si precisa che:

a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il soggetto concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il

raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. In caso di partecipazione di consorzi stabili, di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

d. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della data per la presentazione dell'offerta.

e. E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione ad un solo partecipante in caso di RTI, carenze delle clausole obbligatorie, ecc.).

f. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](#)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme da allegare sul Sistema SIAPS:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs. n. 82/2005;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del DLgs. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema SIAPS ovvero in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n 289 del 01.04.2020, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, sono esonerati fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n 266.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema SIAPS e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente stesso: tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa".

Tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo articolo 13, costituenti, nell'insieme, la "Documentazione Amministrativa", dovranno essere contenute in un'unica cartella compressa denominata "Documentazione Amministrativa" firmata digitalmente dal legale rappresentante o da

un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, ed essere collocata a Sistema SIAPS nei campi all'uso predisposti nella scheda "Busta Amministrativa"; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della Busta Amministrativa". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda "Busta Amministrativa" cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

OFFERTA TECNICA: NON E' PREVISTA ALCUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA:

L'OFFERTA ECONOMICA da prodursi utilizzando il Modello all'uso predisposto, (Allegato n 4 al presente Disciplinare) dovrà essere collocata a Sistema SIAPS nell'ambito della scheda denominata "Prodotti". A valle dell'inserimento dell'Offerta Economica, il Sistema SIAPS genererà un file, in formato pdf, riepilogativo di quanto inserito nell'offerta. Tale file dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

- i) dell'impresa singola;
- ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- iii) dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- iv) del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice;
 - a. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica per l'offerta tecnica e nella seduta pubblica per l'offerta economica.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma SIAPS. **Si precisa che per la presente gara verranno applicati i termini abbreviati ex art. 2 comma 2 ed art. 8 comma 1 lettera c) della legge n. 120 dell'11-09-2020 mediante l'applicazione della previsione di cui all'art. 60 comma 3 del codice degli appalti.**

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché presentata entro il termine di scadenza. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce "modifica documento", seguendo la procedura indicata nella

suddetta guida al paragrafo “Modifica di un'offerta inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l'offerta originaria.

La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, primo periodo, e all'art. 48, comma 7, del Codice.

E', inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l'offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all'interno della guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un'offerta INVIATA”, disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di So.Re.Sa. e della Stazione Appaltante. Qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza non sarà presa in considerazione alcuna offerta tardiva. In ogni caso il concorrente esonera So.Re.Sa. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Nota. *Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell'offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune giorni e concluderle entro ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 081-2128174 (rif. “Assistenza SIAPS”).*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 79, co. 5-bis, del Codice, So.Re.Sa. si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema SIAPS. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SISTEMA SIAPS e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 13 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .

La "Documentazione Amministrativa" come di seguito specifica, dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e dovrà essere collocata a Sistema nel campo "Documentazione Amministrativa" predisposto nella sezione denominata “Busta Amministrativa” e dovrà contenere la

domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione. Si raccomanda, quindi, di prendere visione della guida "Procedura aperta - Manuale per la partecipazione" nella sezione "Modalità di compilazione della busta amministrativa".

Si specifica che la Documentazione Amministrativa deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo per un importo unico pari a € 16,00 nelle modalità richiamate nel paragrafo 13.3.1. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
 - in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.
- La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
 - b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
 - c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
 - d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui **all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione** -al presente disciplinare.

Con la domanda di partecipazione il concorrente si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità previste nel Capitolato di Gara e nel rispetto dei tempi di consegna dei prodotti in esso indicati. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte, senza eccezione alcuna, le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è compilata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - f. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - g. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO E ALLEGATO 2 BIS - INTEGRAZIONE DGUE.

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione sul Sistema SIAPS secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SISTEMA SIAPS:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SISTEMA SIAPS, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante e le Aziende sanitarie contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare. Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 6.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

13.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO E INTEGRATIVA

13.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: l'originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- c) POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE prevista dal Capitolato Tecnico;
- d) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, PARI AD € 16,00 (SEDICI/00), relativa alla domanda di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., utilizzando il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite con la Risoluzione n. 100/E del 10/12/19 –Codice Ufficio T.E.H- Codice Tributo 456T. (*in caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972*);
- e) NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE RICORRA ALL'AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- f) n. 2 dichiarazioni bancarie, in originale, dalle quali risulti l'affidabilità e la solvenza del concorrente;
- g) INTEGRAZIONE DGUE.

13.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovranno essere allegati a Sistema SIAPS le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del DLgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del DLgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del DLgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ARTICOLO 14 – OFFERTA TECNICA. NON E' PREVISTA ALCUNA OFFERTA TECNICA trattandosi di aggiudicazione al massimo ribasso.

ARTICOLO 15 – OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO

L'Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere caricata nel Sistema SIAPS rispettando i campi all'uopo predisposti nella specifica scheda, inserendo il **“Modello di Offerta economica” - Allegato 4** al presente disciplinare, all'interno dell'apposito campo predisposto nella scheda “Prodotti”.

Si precisa che gli operatori economici concorrenti dovranno indicare, in corrispondenza di ogni prodotto, il prezzo unitario offerto ed il prezzo derivante dal prodotto tra il prezzo unitario offerto e le quantità stimate, con indicazione del prezzo complessivo offerto rispetto a quello massimo di € 800.000,00 /anno stimato a base di gara.

- gli importi offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- gli importi offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere: in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- gli importi offerti devono essere indicati IVA esclusa.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'Operatore Economico dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 13.3.2.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura ed i servizi connessi, in conformità a quanto indicato nell'Offerta economica.

I prezzi offerti di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

-di tutti i costi derivanti dal servizio di consegna a domicilio, dall'implementazione di un software, accessibile anche dal portale aziendale, per la gestione dei pazienti che fruiscono del servizio, che si integri con il software amministrativo contabile in uso presso la ASL di Benevento preposto alla gestione integrata ordini/fatture.

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;
- di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle assicurazioni sociali per il personale dipendente impiegato e all'assicurazione obbligatoria a copertura di ogni danno arrecato a persone o cose per effetto del servizio prestato.
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto e a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività. L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare o meno l'appalto in presenza di una sola offerta, purché valida.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta nei termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

Nota Bene. *A valle dell'inserimento/compilazione dell'Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "Busta_Eco.pdf". Tale file dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 13.*

ARTICOLO 16 – NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Dopo la valutazione della documentazione amministrativa il seggio di gara provvederà all'apertura delle offerte economiche non essendo prescritta "ope legis" la nomina di una Commissione di Valutazione delle offerte tecniche (nel caso specifico assente).

ARTICOLO 17 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo complessivo offerto con la precisazione che l'aggiudicazione avviene a prezzi unitari offerti con lo specifico modello, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, attesa la caratteristica standardizzata della fornitura e l'assenza dei presupposti di cui al comma 3, lett a del medesimo art 95.

La ASL, può decidere di non aggiudicare l'appalto nei casi in cui venga accertato che l'offerta risulta non soddisfare gli obblighi di cui all' articolo 30, comma 3, del Codice.

La fornitura verrà aggiudicata al Concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso.

ARTICOLO 18 - OPERAZIONI DI GARA

18.1 - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, il Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, si riunirà in seduta pubblica.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- 1) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del *Sistema* entro la scadenza fissata;
- 2) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio e alla richiesta di chiarimenti ;
- c) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte, con le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, c. 2-bis, del Codice.

Successivamente, il Seggio di Gara procederà:

- b) allo sblocco delle "Buste economiche" collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente.

La Fornitura verrà aggiudicata all'Operatore Economico che avrà offerto il prezzo complessivo più basso.

Nel caso di offerte che presentino lo stesso ribasso e quindi il medesimo prezzo complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara redige la graduatoria e chiude la seduta dandone comunicazione al RUP, che procederà a norma dell'art 97 del "Codice degli Appalti"

N.B. si precisa che le richieste di accesso agli atti potranno essere inviate esclusivamente tramite sistema SIAPS secondo le modalità espresse nel manuale "procedura aperta – manuale per la partecipazione" nella sezione "invio di una richiesta di accesso agli atti". Non saranno prese in considerazione richieste mediante modalità difformi da quanto su descritto.

ARTICOLO 19 – VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, il Rup valuterà la congruità delle offerte ai sensi e con le modalità di cui all'art 97, comma 2 del "Codice";

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, il Rup valuterà la congruità delle offerte ai sensi e con le modalità previste dall'art 97, comma 2-bis;

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e comma 2-bis del predetto art 97.

ARTICOLO 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del *Codice*, **aggiudica l'appalto**.

Ai sensi dell'art 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 verrà autorizzata *l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*".

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del *Codice* e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa 1.200,00 € .

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal *Contratto* sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Benevento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati

potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti facenti parte della Commissione.
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'ASL di Benevento in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

ALLEGATI

- A1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- A2 – DGUE;
- A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE;
- A3 – AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AUSILIARIA;
- A4- MODELLO OFFERTA ECONOMICA